

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4210

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MICELI, ALMIRANTE, PAZZAGLIA, LO PORTO, PELLEGATTA, STAITI di CUDDIA delle CHIUSE, BAGHINO, ALOI, ALPINI, SOSPIRI, ABBATANGELO, AGOSTINACCHIO, BERSELLI, BOETTI VILLANIS AUDIFREDI, CARADONNA, DEL DONNO, FINI, FLORINO, FORNER, FRANCHI FRANCO, GUARRA, MACALUSO, MACERATINI, MANNA, MARTINAT, MATTEOLI, MAZZONE, MENNITTI, MUSCARDINI, PARIGI, PARLATO, POLI BORTONE, RALLO, RAUTI, RUBINACCI, SERVELLO, TASSI, TATARELLA, TRANTINO, TREMAGLIA, TRINGALI, VALENSISE

Presentata il 26 novembre 1986

Interpretazione autentica delle leggi 24 maggio 1970, n. 336,
e 9 ottobre 1971, n. 824

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le leggi di base relative alla concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale prevedono l'applicazione degli stessi benefici ai cittadini italiani che hanno prestato servizio nella Repubblica sociale italiana.

In particolare:

la legge 23 febbraio 1952, n. 93, articolo 2, prescrive che i benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale siano concessi anche a coloro che abbiano prestato servizio militare in formazioni della

Repubblica sociale italiana o che abbiano prestato giuramento di fedeltà alla stessa, purché all'atto della discriminazione, pur avendo riportato punizioni disciplinari, non siano incorsi in sanzioni di Stato;

la legge 18 marzo 1968, n. 313, articolo 1, lettera d), prescrive che hanno diritto alla pensione, assegno o indennità di guerra, anche i militari che hanno prestato servizio nelle Forze armate della Repubblica sociale italiana ed i loro congiunti nonché le appartenenti al Corpo delle ausiliarie.

Non possono sorgere dubbi sulla interpretazione delle anzidette leggi n. 93 e n. 313. Ma successive leggi concernenti la definizione di taluni parametri pensionistici si prestano ad interpretazioni non univoche.

Si tratta delle leggi 24 marzo 1970, n. 336, e 9 ottobre 1971, n. 824, le quali leggi contengono le norme a favore degli *ex* combattenti ed assimilati dipendenti dello Stato ed enti pubblici.

In queste due ultime leggi, che logicamente e giuridicamente si inseriscono nel preciso quadro delineato dai citati provvedimenti, è detto che i benefici in argomento sono previsti in favore degli *ex* combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, orfani, vedove di guerra, vittime civili di guerra, ma in nessun modo viene specificamente espressa l'estensione a coloro che hanno prestato servizio militare nella Repubblica sociale italiana o abbiano prestato giuramento di fedeltà alla predetta Repubblica, né si stabilisce una loro specifica esclusione. Ciò evidentemente in quanto, con il riferimento espresso agli « *ex* combattenti », nella loro globalità, il legislatore ha inteso confermare quanto è stato già stabilito e mai modificato dalle leggi n. 93 e n. 313.

Tuttavia l'applicazione delle leggi n. 336 e n. 824 determina incertezze nelle valutazioni delle istanze presentate dagli interessati. Incertezze che incidono sulle decisioni degli organi dello Stato, e

che, in definitiva, ritardano l'*iter* delle pratiche, o, addirittura, in tanti casi, privano i cittadini di diritti loro dovuti.

Inoltre, in relazione al problema, vanno tenuti presenti:

una sentenza della Magistratura militare del 25 aprile 1954 in cui si afferma che « le leggi emanate dal Governo di fatto della Repubblica sociale italiana avevano forza cogente per i cittadini residenti nel territorio dello Stato da esso amministrato e che, pertanto, il prestarvi obbedienza era per i combattenti, un preciso dovere giuridico e morale »;

una sentenza della Corte di cassazione del 16 giugno 1978, n. 3008, in cui si afferma testualmente: « Il lavoratore che ha partecipato alle operazioni militari della seconda guerra mondiale, ha diritto alla qualifica di *ex* combattente, ai fini dell'attribuzione dei benefici di cui alla legge 24 maggio 1970, n. 336, contenente norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici, *ex* combattenti ed assimilati, anche se lo stesso, pur essendo stato discriminato, sia stato punito con dieci giorni di fortezza per avere aderito alla Repubblica sociale italiana ».

Da quanto sopra l'esigenza di quel chiarimento che costituisce la motivazione della presente proposta di legge relativa all'applicazione delle leggi 24 maggio 1970, n. 336, e 9 ottobre 1971, n. 824.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Le leggi 24 maggio 1970, n. 336, e 9 ottobre 1971, n. 824, si devono interpretare nel senso che i benefici da esse previsti si applicano secondo quanto previsto dal decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e dalla legge 18 marzo 1968, n. 313, anche ai cittadini italiani che, durante il secondo conflitto mondiale 1940-1945, hanno prestato servizio da militari o militarizzati nelle formazioni della Repubblica sociale italiana o hanno prestato giuramento di fedeltà alla stessa.

ART. 2.

1. Coloro i quali non hanno beneficiato delle norme contenute nel primo comma dell'articolo 4 della legge 23 febbraio 1952, n. 93, per decorrenza di termini, possono presentare domanda per la revisione della loro posizione.

ART. 3.

1. La decorrenza economica dei benefici ha luogo dalla data prevista nelle singole leggi, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda.